Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 9 aprile 1924** — **Numero 85**

Abbonamenti.

		Anno	Sem	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso **l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli* — Arezzo · *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno · *S. Pierucci.* — Avellino *C. Leprini.* — Bari · *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento · *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna · *L. Cappelli.* — Bolzano · *L. Trevisini* — Brescia *E. Castoldi* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta · *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti.* — Caserta · *F. Abussi.* — Catania · *G. Giannotta.* — Catanzaro *G. Mazzocco* — Chieti · *E. Piccirilli* — Como · *C. Nani e C.* — Cosenza (*) — Cremona (*) — Cuneo · *G. Salomone.* — Ferrara · *Taddei Soati.* — Firenze *M. Mozzon.* — Foggia · *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova · *Anonima libraria italiana.* — Girgenti · (*) — Grosseto · *F. Signorelli.* — Lecco · *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata · (*) — Mantova *G. Mondovì.* — Massa Carrara · *A. Zannoni.* — Messina · *G. Principato.* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli · *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio* — Padova *A. Draghi* — Palermo *O. Fiorenza* — Parma *D. Vannini.* — Pavia *Successori Bruni Marelli* — Perugia · (*) — Pesaro · *G. Federici.* — Piacenza · *V. Porta.* — Pisa *Librerie italiane riunite.* — Pola *E. Schmidt* — Porto Maurizio *S. Benedusi* — Potenza (*) — Ravenna · *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria · *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini* — Roma *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale.* — Rovigo · *G. Marin.* — Salerno · *N. Saracino.* — Sassari · *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa *G. Greco.* — Sondrio · *Zarucchi.* — Spezia · *A. Zacutti.* — Taranto · *Fratelli Filippi.* — Teramo · *L. d'Ignazio* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci.* — Trento · *M. Disertori.* — Treviso · *Longo e Zoppelli.* — Trieste · *L. Cappelli.* — Udine *Carducci* — Venezia · *S. Scrafin* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza · *G. Galla* — Zara · *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 3259.
Erezione in Ente morale dell'associazione scolastica « Società degli amici del metodo Montessori », in Napoli.

N. 3259. R. decreto 17 giugno 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'associazione scolastica « Società degli amici del metodo Montessori » con sede in Napoli, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Oricola (Aquila), di Sizzano (Novara), di Posina (Vicenza), di Cazzago San Martino (Brescia) e di Scurcola Marsicana (Aquila).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Oricola, in provincia di Aquila.

MAESTÀ,

I criteri cui si è ispirata l'amministrazione comunale di Oricola, e l'abbandono in cui ha lasciato i più importanti problemi cittadini, hanno provocato un vivissimo malcontento, che ha reso assai delicata la situazione locale nei riguardi dell'ordine pubblico.

A fomentare tale malcontento hanno particolarmente contribuito la trascuranza delle condizioni finanziarie del Comune, le quali non sono neppure esattamente accertabili, per il mancato esame dei conti di numerosi esercizi, la sperequata applicazione delle tasse locali, la disordinata gestione, in genere, della civica azienda, e l'abban-

dono dei pubblici servizi ed in ispecie della viabilità, che trovansi in pessime condizioni per difetto di manutenzione.

Poichè l'accentuarsi dell'eccitazione degli animi e la crescente ostilità contro gli amministratori costituiscono ormai una permanente e grave minaccia di turbamento della pubblica quiete, mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede, per motivi d'ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Oricola, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Silvio Laurenti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sizzano, in provincia di Novara.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Sizzano, per quanto da breve tempo ricostituita, dopo la gestione straordinaria seguita al R. decreto 18 febbraio p. p. che dispose lo scioglimento di quel Consiglio comunale, trovasi già in gravi imbarazzi che ne rendono impossibile il normale e proficuo funzionamento.

Dissensi interni sorti fin dal principio, e la sistematica opposizione esercitata da un certo numero di consiglieri, non in rapporto alla soluzione di concreti problemi locali, ma a solo scopo partigiano ed al fine di creare ostacoli all'Amministrazione, avevano già resa difficile la vita di questa ed ardua la convocazione del Consiglio comunale, anche per le ripercussioni che le discussioni ed i dissensi dall'opposizione suscitati, avevano nella popolazione.

Questo stato di cose ha finito per determinare le dimissioni del sindaco e di altri cinque consiglieri ed una conseguente situazione nella quale, nè l'Amministrazione può più utilmente funzionare, nè sarebbe possibile far luogo ad elezioni suppletive, date le condizioni dello spirito pubblico e la viva tensione degli animi.

Si rende quindi indispensabile lo scioglimento di quel Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, affinchè, quietatisi gli animi, il corpo elettorale abbia modo di costituirsi una Amministrazione vitale e fattiva.

All'uopo provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sizzano, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Ugo D'Arienzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma del su citato Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Posina, in provincia di Vicenza.

MAESTA',

Nel comune di Posina hanno avuto luogo l'11 novembre u. s. le elezioni per la rinnovazione integrale della rappresentanza elettiva, in seguito ad un periodo di gestione straordinaria di quella civica azienda; ma, a tutt'oggi, non è stata possibile effettuare l'insediamento del nuovo Consiglio comunale, poichè, con decreti dell'11 dicembre e 13 gennaio u. s. il Prefetto della provincia ha dovuto annullare, perchè illegittime, le deliberazioni adottate dal predetto Consiglio per la convalidazione degli eletti e per la nomina del sindaco e della Giunta, mentre le convocazioni del Consiglio, successivamente disposte, sono andate deserte.

Tale stato di cose, che ha avuto notevoli ripercussioni sui partiti locali, inasprendone i rapporti, pregiudica gravemente gl'interessi della civica azienda, la cui gestione ha dovuto finora, per l'impossibilità di funzionamento della rappresentanza elettiva, restare affidata ad un Commissario prefettizio. Poichè il prolungarsi dell'anormale situazione attuale, acuendo le divergenze e le animosità fra le parti in contrasto, costituisce una permanente minaccia di turbamento della pubblica quiete, mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Posina, in provincia di Vicenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Giulio Tozzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 febbraio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia.

MAESTA,

Un'inchiesta eseguita, in seguito a denuncia, sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Cazzago San Martino, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce numerosi e gravi irregolarità.

L'ufficio comunale è in deplorevole disordine; i registri sono irregolarmente tenuti; le scritture contabili sono deficienti e mancano gli inventari dei beni patrimoniali; non sono mai state eseguite verifiche di cassa, nè compilati verbali di chiusura d'esercizio; il bilancio non è sincero; le tasse locali danno un gettito notevolmente inferiore alle previsioni.

Per l'appalto del dazio consumo si è trascurato di far versare la prescritta cauzione, come pure per i pubblici lavori aggiudicati a parenti di amministratori; il sindaco ha avuto indebito maneggio di pubblico danaro, sono state riscontrate irregolarità nella erogazione delle spese

La disordinata gestione della civica azienda e la condotta partigiana degli amministratori hanno provocato nella popolazione un vivissimo malcontento che legittima il timore di pericolosi turbamenti della pubblica tranquillità; sicchè anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessita di riassetto delle finanze e dei servizi dell'Ente, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915. n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. geom. Giovanni Streparava è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 marzo 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Scurcola Marsicana, in provincia di Aquila.

MAESTA,

In seguito a numerose denuncie contro l'Amministrazione comunale di Scurcola Marsicana, è stata eseguita un'inchiesta che ha accertato il grave disordine di quella civica azienda e le preoccupanti condizioni locali dello spirito pubblico.

L'ufficio comunale è in istato d'abbandono e nulla è stato fatto per riparare ai danni prodotti da un incendio verificatosi nel gennaio 1922; mancano ancora, infatti, tutti i registri, compresi quelli d'anagrafe e di stato civile; viene irregolarmente corrisposto l'intero stipendio a due segretari, ad uno dei quali spetterebbe la sola pensione per l'avvenuto suo collocamento a riposo da oltre un anno; si è omessa l'esecuzione delle verifiche di cassa e la compilazione del verbale di chiusura d'esercizio; i pubblici servizi sono trascurati, ed in particolare la pubblica illuminazione, la polizia rurale e l'approvvigionamento idrico; il funzionamento in genere dell'Amministrazione è deficiente

Tale stato di cose e l'atteggiamento partigiano degli amministratori ha vivamente inasprito i rapporti fra i partiti locali, determinando una profonda eccitazione di animi, che ha già dato luogo a deplorevoli incidenti e che costituisce ormai una permanente minaccia di turbamento della pubblica quiete.

In tale situazione, anche ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di un radicale riassetto della civica azienda, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915. n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Scurcola Marsicana, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Arrigo Spina è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 febbraio 1924.

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Rovereto, Villa Slavina, Roncegno e Pergine.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 febbraio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari di Rovereto (Trento), Villa Slavina (Trieste), Roncegno (Trento) e Pergine (Trento).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Rovereto (Trento), Villa Slavina (Trieste), Roncegno (Trento) e Pergine (Trento), per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza o dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri precedenti decreti in data 15 e 21 ottobre 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Rovereto (Trento), Villa Slavina (Trieste), Roncegno (Trento) e Pergine (Trento);

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Rovereto, Villa Slavina, Roncegno e Pergine, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1924.

Restrizioni all'esercizio della caccia e dell'aucupio, a sensi dell'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 (6° comma) della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la circolare n. 477, del 18 febbraio u. s., con la quale i Consigli provinciali furono invitati, a mezzo dei Prefetti del Regno, a trasmettere le loro proposte, circa le restrizioni all'esercizio della caccia e dell'aucupio, da disporre, eventualmente, a norma del su citato art. 19 della legge;

Sentiti i voti del Comitato consultivo per la caccia, istituito con R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2700;

Considerato che talune specie migratorie (secondo quanto è emerso, altresì, dalla discussione avvenuta in seno al Comitato anzidetto) non lasciano più, sulle Alpi e sugli Appennini, il contingente di coppie nidificanti che un tempo lasciavano, e che appare, perciò, conveniente eliminare il più possibile — ad incremento del nostro patrimonio venatorio — le condizioni che possano ostacolare l'accennata propagazione d'individui nidificanti, i quali sono i primi ad esser colpiti dal soverchio prolungamento della caccia, oltre il 31 dicembre, consentito dall'art. 19 della legge n. 1420;

Tenuto conto che, fra le dette specie, figurano largamente i colombacci ed i tordi, e che le beccaccie si presentano, spesso, all'epoca del ripasso, già appaiate e con le uova già mature;

Considerato che una protezione, in egual misura, dei palmipedi e degli altri trampolieri non appare necessaria, trattandosi di specie ricchissime d'individui, che fanno covate numerose, in aree estesissime, e che, oltre ad essere, in massima parte, più tardivi nella riproduzione, si presentano, nel nostro paese, localizzati in zone ben delimitate, e non frequentate da altre specie di selvaggina;

Riconosciuta la necessità di stabilire una rigorosa protezione per talune specie, quali il cervo ed il daino di Sardegna, il capriolo, la pernice rossa (*Alectoris rufa*), la pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*), l'urogallo o gallo cedrone (*Tetrao urogallus*) e il francolino di monte (*Bonasa betulina*);

Tenuto presente che l'art. 41 del regolamento, approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 2448, stabilisce che si debba, nelle restrizioni da disporre a norma dell'art. 19 della legge, tener conto delle norme e delle consuetudini locali, preesistenti alla legge medesima, col criterio che non si permetta, in massima, l'esercizio venatorio, per un periodo maggiore di quello per il quale le preesistenti leggi lo consentivano;

Decreta:

Art. 1.

L'apertura della caccia e della uccellagione, ad altitudine superiore ai m. 800, si effettua il 1° settembre.

A partire dalla stessa data, è ammesso, dovunque, l'uso dei cani segugi.

Art. 2.

Ferma la chiusura normale della caccia, con armi da fuoco e col falco, al 31 dicembre, i prolungamenti nell'esercizio della caccia col fucile, previsti dai commi *b*) e *c*) dell'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, subiranno, per l'anno venatorio 15 agosto 1924-14 agosto 1925, le seguenti limitazioni:

a) nel Piemonte, nella Lombardia e nel Veneto, oltre il 31 dicembre, è consentita esclusivamente la caccia col fucile ai palmipedi e trampolieri, fino al 15 aprile, e la caccia alla beccaccia, fino al 20 marzo, purchè esercitata nei luoghi frequentati dagli uccelli di ripa, secondo le indicazioni contenute nell'art. 39 del regolamento n. 2448;

b) in tutte le altre regioni del Regno, la caccia col fucile agli uccelli migratori (esclusa la quaglia ed i passeracei: uccelletti d'ogni genere), alla famiglia dei corvi ed al genere tordo, è consentita fino al 20 marzo, e la caccia col fucile, ai palmipedi e trampolieri, fino al 15 aprile.

Nelle regioni medesime, la cattura dei trampolieri, con reti a maglia larga (nelle valli, paludi, e pianure), e quella dei palombacci è ammessa fino al 20 marzo.

Art. 3.

Fino a tutto l'anno venatorio 15 agosto 1926-14 agosto 1927, è vietata dovunque, la caccia al capriolo.

Potrà, tuttavia, esserne, da questo Ministero, consentito l'aucupio, a scopo di ripopolamento, e potranno, altresì essere rilasciate, dal Ministero stesso, autorizzazioni per la razionale soppressione — nelle bandite e nelle riserve — dei maschi esuberanti, esclusivamente entro il mese di giugno, allorchè tale soppressione risulti necessaria per il miglioramento tecnico della bandita o della riserva.

Non potrà, peraltro, in tal caso, farsi uso di cani, ed i capi uccisi non dovranno esser messi in commercio.

Art. 4.

Fino a tutto l'anno venatorio 15 agosto 1926-14 agosto 1927, è vietata, nella Sardegna, la caccia del cervo e del daino, con le eccezioni, però, stabilite, dal precedente articolo, per il capriolo.

Art. 5.

Fino a tutto l'anno venatorio 15 agosto 1926-14 agosto 1927, la caccia e l'aucupio dell'urogallo o gallo cedrone, sono vietati dovunque, con le eccezioni, però, stabilite, dal precedente art. 3, per il capriolo, e con la differenza che la eccezionale uccisione dei maschi esuberanti, possa esser consentita soltanto entro il mese di maggio.

Art. 6.

La caccia e l'aucupio del francolino di monte (*Bonasa betulina*), sono vietati dovunque, fino a tutto l'anno venatorio 15 agosto 1926-14 agosto 1927.

Art. 7.

La caccia e l'aucupio della pernice rossa (*Alectoris rufa*) sono vietati dovunque fino a nuova disposizione.

Art. 8.

Per l'anno venatorio 15 agosto 1924-14 agosto 1925, la caccia e l'aucupio della pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*) sono ammessi dal 1° settembre al 31 ottobre.

Art. 9.

Ferme le speciali limitazioni, disposte con i precedenti articoli, la caccia col fucile alle specie di cui alla lettera *a*) dell'art. 19 della legge (cervo, daino, cinghiale ed istrice), è consentita dal 1° novembre al 31 gennaio.

La caccia al cinghiale, in Sardegna, è consentita, però, dal 15 agosto al 31 gennaio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle provincie, alle quali applicasi la legge 24 giugno 1923, n. 1420. [illegible]no, perciò, escluse le provincie di Trento, Trieste, Pola, [illegible] Fiume.

[illegible]ma, addì 7 aprile 1924.

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1924.

Termini per la caccia primaverile, col fucile, alle quaglie, alla spiaggia del mare.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 (6° comma) della legge 24 giugno 1923, numero 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Vista la circolare n. 477 del 18 febbraio u. s., con la quale i Consigli provinciali furono invitati, a mezzo dei Prefetti del Regno, a trasmettere le loro proposte circa le restrizioni all'esercizio venatorio, da disporre a norma dell'art. 19 della legge inzidetta;

Sentiti i voti del Comitato consultivo per la caccia, istituito con R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2700;

Decreta:

Per l'anno venatorio 15 agosto 1923-14 agosto 1924, la caccia primaverile, col fucile, alle quaglie, entro i metri 500 dall'orlo interno (verso terra) dell'arenile, è consentita dal 20 aprile al 20 maggio

Sono abrogate le disposzioni, regolanti la caccia medesima, emanate con decreti del 30 ottobre 1923, per le provincie d'Imperia e di Roma

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali delle varie provincie, salvo quelle di Trento, Trieste, Pola, Zara e Fiume, alle quali la legge 24 giugno 1923, n. 1420, non si applica.

Roma, addì 7 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DECRETO PREFETTIZIO 20 marzo 1924.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Sant'Ilario Ligure.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Sant'Ilario Ligure;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione dei pubblici servizi e che ragioni contingenti non consentono di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sant'Ilario Ligure è prorogato di tre mesi.

Genova, addì 20 marzo 1924.

Il Prefetto: DARBESIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 7 al 13 aprile 1924 è stata fissata in L. [illegible] rappre-

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 36).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	221870	40 —	*Passerini* Mario di Giovanni, domiciliato a Sassoferrato (Ancona)	*Passarini* Mario di Giovanni, domiciliato come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 aprile 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 1° corr., in Livo, provincia di Trento, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 3 aprile 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 82

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 8 aprile 1924.

	Media		Media
Parigi	131 43	Belgio	109 93
Londra	97 662	Olanda	8 43
Svizzera	394 00	Pesos oro	17 50
Spagna	304 —	Pesos carta	7 26
Berlino	—	New-York	22 592
Vienna	0 032	Oro	435 92
Praga	67 35		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 35
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	49 89
	5.00 % netto	96 43
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	80 88

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Chiusano di S. Domenico	Avellino	1	Mercoledì di ogni 15 giorni, dalle ore 9 alle 14.
Buttigliera d'Asti	Asti	1	Lunedì dalle ore 9 alle 14.
Anghiari	Arezzo	1	Mercoledì e venerdì, dalle ore 8 alle 12 ½.
Fabriano	Ancona	1	Lunedì, martedì e domenica, dalle ore 9 alle 12.
Manerbio	Brescia	1	Mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Vestone	Brescia	1	Lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 e 16.
Acquaviva delle Fonti	Bari	1	Martedì, giovedì, sabato e domenica, dalle ore [illegible] alle 13.
Bagni della Porretta	Bologna	1	Ogni sabato dalle [illegible] alle 12 e dalle [illegible] alle 17
Persiceto	Bologna	1	Mercoledì e dom[illegible] le ore 9 alle [illegible]

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
S. Giorgio di Piano	Bologna	1	Lunedì dalle ore 9 alle 12.
Belluno	Belluno	1	Mercoledì e sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Pandino	Cremona	1	Domenica dalle ore 10 alle 14.
Appiano	Como	1	Martedì e Giovedì, dalle ore 10 alle 15.
Lecco	Como	1	Lunedì, martedì, mercoledì e sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.
Uggiate	Como	1	Mercoledì dalle ore 9 alle 16. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Pedace	Cosenza	1	La prima domenica del mese, dalle ore 9 alle 15.
S. Marco Argentano	Cosenza	1	Giovedì dalle ore 9 alle 13.
Vinadio	Cuneo	1	Lunedì, mercoledì e domenica, dalle ore 8 alle 12.
Aritzo	Cagliari	1	Mercoledì e sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18.
Niscemi	Caltanissetta	1	Martedì, venerdì e domenica, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo; dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.
S. Donato di Ninea	Castrovillari	1	Domenica, dalle ore 8 alle 13.
Moncalvo	Casale Monferrato	1	Giovedì e sabato, dalle ore 9 alle 12.
Ferrara	Ferrara	1	Lunedì e venerdì, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.
Migliarino	Ferrara	1	Sabato e domenica, dalle ore 9 alle 14.
Gioiosa Jonica	Gerace	1	Martedì e venerdì, dal 1° aprile al 30 settembre, dalle ore 8 alle 13 dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 9 alle 14.
Stoiti	Gerace	1	Il primo giovedì di ogni mese dalle ore 8 alle 16.
Boiano	Isernia	1	Domenica e giovedì, dalle ore 9 alle 12.
Castelsaraceno	Lagonegro	1	Il primo e il quarto mercoledì di ogni mese, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 17.
Gallicano	Lucca	1	Mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Piazza al Serchio	Lucca	1	Martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Palena	Lanciano	1	Giovedì, dalle ore 9 alle 13.
Lecce	Lecce	1	Martedì e giovedì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 dal 1° aprile al 30 settembre. La domenica dalle ore 9 alle 12.
Giampilieri, frazione del comune di Messina	Messina	1	Martedì, giovedì e domenica, dalle ore 9 alle 16.
Modena	Modena	1	Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Milano	Milano	1	Osservano l'orario degli uffici giudiziari tutti i giorni feriali, dalle ore 9 alle 16 e i giorni festivi dalle ore 9 alle 12.
Macerata	Macerata	1	Domenica e mercoledì, dalle ore 9 alle 12 e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18.
Maida	Nicastro	1	Mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 12.
Ventotene	Napoli	1	Una volta la settimana in coincidenza con la partenza del vaporetto dalle ore 9 alle 13.
Biandrate	Novara	1	Martedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Domenica dalle ore 9,30 alle 11,30.
S. Secondo Parmense	Parma	1	Martedì, mercoledì e domenica, dalle ore 9 alle 12 a turno uno dei notari.
Pisa	Pisa	1	Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 16,30 alle 19,30.
Baschi	Perugia	1	Giovedì e domenica, dalle ore 9 alle 12.
Perosa Argentina	Pinerolo	1	Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 8 alle 11 e dalle 14,30 alle 18. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Palermo	Palermo	1	Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 14 alle 16,30. Giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12.
Prizzi	Palermo	1	Martedì, mercoledì e domenica, dalle ore 15 alle 20.
Roma	Roma	1	Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì non festivi, dalle ore 9 alle 13.
Viano	Reggio Emilia	1	Giovedì e domenica, dalle ore 9 alle 12.
Sassari	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12.
Orune	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Siniscola	Sassari	1	Lunedì mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12.
Campo di Giove	Sulmona	1	Domenica, dalle ore 9 alle 14.
Popoli	Sulmona	1	Giovedì e domenica, dalle ore 9 alle 14.
Roccarainola	S. Maria C. Vetere	1	Giovedì, dalle ore 9 alle 14.
Bardonecchia	Susa	1	Giovedì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16. Domenica, dalle ore 9 alle 12.
Cermignano	Teramo	1	Domenica, dalle ore 9 alle 12.
Lascari	Termini Imerese	1	Sabato e domenica, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.
Taranto	Taranto	1	Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Domenica, dalle ore 9 alle 12.
Fossombrone	Urbino	1	Martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9 alle 12.
Meduno	Udine	1	Giovedì e venerdì, dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica, dalle ore 10 alle 12.
San Bonifacio	Verona	1	Mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.
Sanguinetto	Verona	1	Martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.
Vercelli	Vercelli	1	Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. La domenica, dalle ore 9 alle 12.

La domanda di ammissione al concorso deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544 e dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della citata legge 16 febbraio 1913, corredati di doppio elenco in carta libera.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato dai Regi decreti sopra menzionati:

a) per i candidati notari:

1. Estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;
3. Certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;
4. Certificato generale del casellario;
5. Certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza e dal quale risulti se e quali procedimenti penali siano eventualmente in corso di istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità:
6. Diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;
7. Certificato d'iscrizione nel registro dei praticanti notari;
8. Certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;
9. Certificato dell'esame di idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante.

b) Per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1. Attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è iscritto nel ruolo dei notai esercenti nel distretto stesso, con l'indicazione della data di tale iscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitì in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;
2. Tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti numeri 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al numero 2 lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura, e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai nn. 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata e in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, non sarà tenuto conto delle altre domande, anche in applicazione del divieto di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2019.

Per tutti i concorsi pubblicati nel presente bando, anche se per posti vacanti in distretti diversi, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile succitato, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2784).

Si riporta qui appresso, per norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, riprodotto integralmente nell'art. 15 del R. decreto-legge del 27 maggio 1923, n. 1324:

« Finchè il numero dei notai in esercizio nel distretto di ciascun collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse ».

Si avverte da ultimo che le domande di ammissione ai concorsi per la nomina ad uffici notarili debbono essere munite, sotto pena di decadenza della bolletta comprovante l'eseguito pagamento, entro il termine utile dei 40 giorni sopra accennato, in uno degli archivi notarili distrettuali o sussidiari, della tassa di concorso richiesta dall'art. 20 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3138, e contenente l'indicazione del concorso o dei concorsi a cui si riferisce. Tale tassa è di L. 50 per coloro che prendono parte ad un solo concorso, e di L. 30 per ciascun posto per quelli che prendono parte a più concorsi, contemporaneamente pubblicati col presente avviso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante. I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera, in cui sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Boselli Giuseppe, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.